

Circolare n. 14/2008

“Affrancamento dei maggiori valori nelle operazioni di Riorganizzazione Aziendale”

Premessa

Con la Finanziaria 2008 il conferimento d'azienda è divenuto un'operazione strutturalmente “*neutrale*” (non generatrice di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti), disciplinato unicamente dall'art. 176 del Tuir, ed è stato sottratto alla disciplina “*realizzativa*” prevista dall'art. 175 del Tuir, la quale è stata orientata ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento.

E' stata inoltre introdotta la facoltà di affrancare i disallineamenti fiscali rivenienti da operazioni di scissione e fusione, nonché da quelli di conferimento come rinnovellati, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva.

Con la presente circolare si focalizzano le modalità di esercizio e gli effetti del regime opzionale sopra citato alla luce del Decreto Ministeriale emanato in data 25 luglio 2008 (di seguito Decreto) e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25 settembre 2008 (di seguito Circolare).

Indice argomenti

1. Conferimento d'azienda
2. Effetto della neutralità fiscale
3. Regime dell'imposta sostitutiva
4. Ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva
5. Modalità di versamento dell'imposta
6. Effetti dell'esercizio dell'opzione
7. Operazioni di fusione e scissione d'azienda
8. Decadenza dal regime dell'imposta sostitutiva
9. Esercizio dell'opzione per disallineamenti pregressi

1. Conferimento d'azienda

La nuova disciplina introdotta dall'art. 176 del Tuir prevede per tutti i conferimenti aventi ad oggetto l'azienda o rami di essa, il *regime di neutralità fiscale*¹.

Per un'azienda o un ramo di essa si intende un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 del c.c.).

Il campo di applicazione è stato inoltre esteso a tutti i conferimenti effettuati non solo su soggetti *residenti* nel territorio dello stato, ma anche da quelli *non residenti*, purché l'azienda o il ramo d'azienda conferito sia situato nel territorio dello stato.

2. Effetto della neutralità fiscale

Il conferimento in regime di neutralità ha come effetto la continuità del periodo di possesso dell'azienda conferita in capo al conferitario ed il riconoscimento in capo al conferente con riferimento alle partecipazioni ricevute dell'anzianità del ramo conferito.

Ne consegue quindi che:

- per il conferitario l'azienda si considera posseduta anche per il periodo di possesso del conferente;
- per il conferente le partecipazioni ricevute si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

Per effetto di quanto sopra, nell'ipotesi di cessione della partecipazione il conferente potrà usufruire del regime della "participation exemption" previsto dall'art. 87² del Tuir, ove

¹ La neutralità fiscale è riconosciuta indipendentemente dai valori espressi contabilmente dai soggetti che partecipano all'operazione di conferimento, quindi, l'operazione può essere eseguita ai fini civilistici senza alcun condizionamento di natura fiscale, evidenziando le differenze tra valori civilistici e fiscali in dichiarazione dei redditi.

² L'articolo 87 del Tuir, ha previsto l'esenzione, nella misura del 95% del reddito imponibile, per alcune plusvalenze relative ad azioni o quote di partecipazione in società che rispettano determinati requisiti quali:

Per la partecipante

- possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Per la partecipata

- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale.

applicabile, ed il conferitario, nell'ipotesi di cessione dell'azienda ricevuta potrà usufruire, ove applicabile, della rateizzazione della plusvalenza ai sensi dell'art. 86³ del Tuir.

3. Regime dell'imposta sostitutiva

Oggetto di affrancamento sono i disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali derivanti dalle operazioni "in neutralità" di conferimento di azienda (o rami di essa), nonché di fusione o di scissione, a condizione, in questi ultimi due casi, che alle società aventi causa (incorporante o beneficiaria) vengano attribuiti compensi aziendali e non singoli beni.

La società conferitaria può affrancare in tutto o in parte i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali od immateriali oggetto del conferimento attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle attività produttive, con aliquota progressiva pari al 12%, al 14% ed al 16% da applicarsi rispettivamente sui maggiori valori sino a 5 milioni di Euro, da 5 milioni di Euro sino a 10 milioni di Euro o superiori ai 10 milioni di Euro.

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione o, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Quindi, per un'operazione posta in essere nel 2008, l'opzione può essere esercitata nell'Unico 2009 od al massimo nell'Unico 2010.

A partire dal periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione è possibile usufruire dei benefici dell'affrancamento quali, la deduzione degli ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti in bilancio.

4. Ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva

L'opzione può essere esercitata unicamente dal soggetto conferitario (anche se questo è un soggetto fiscalmente trasparente⁴) e può avere ad oggetto la totalità dei *maggiori valori* attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all'azienda ricevuta, oppure solamente una parte degli stessi.

³ L'articolo 86 del Tuir si occupa del trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze patrimoniali dei beni relativi all'impresa diversi da quelli che sono qualificati come ricavi ai sensi del comma 1 dell'articolo 85. A tale proposito, è previsto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

- se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso
- se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni
- se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

⁴ Società di persone ovvero società di capitali in regime di trasparenza fiscale - articoli 115 e 116 del Tuir.

Sono esclusi quindi gli eventuali maggiori valori contabili attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo iscritti nell'attivo circolante ed i disallineamenti tra valori fiscali e contabili delle passività di bilancio.

I maggiori valori sono dati dalla differenza tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti, classificati tra le immobilizzazioni materiali⁵, immateriali⁶ ed avviamento da parte del soggetto conferitario e l'ultimo valore riconosciuto fiscalmente agli stessi beni in capo al soggetto conferente.

In seguito ad un'operazione di conferimento il soggetto conferitario può recepire nelle proprie scritture contabili gli stessi valori di bilancio del soggetto conferente o in alternativa i maggiori valori risultanti da perizia, avendo comunque la possibilità di esercitare l'opzione, la quale prescinde dal metodo contabile utilizzato.

La Circolare ribadisce che rileva solo la classificazione nelle immobilizzazioni materiali o immateriali operata dalla conferitaria (o dall'incorporante o dalla scissa), nel rispetto di corretti principi contabili, essendo dunque influente l'iscrizione dei beni conferiti operata in precedenza dalla conferente.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali così individuate:

- aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- aree non fabbricabili;
- fabbricati strumentali per destinazione⁷;
- fabbricati strumentali per natura⁸;
- immobili patrimoniali;
- i beni mobili quali impianti e macchinari (anche se infissi al suolo) sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e per coefficiente di ammortamento;

⁵ Tra le Immobilizzazioni Materiali possiamo includere ad esempio: immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

⁶ Tra le Immobilizzazioni Immateriali possiamo includere ad esempio: i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, avviamento ed altri diritti simili.

⁷ Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

⁸ Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali per natura gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche per singola immobilizzazione, sono esclusi i costi pluriennali.

L'opzione per la sostitutiva non deve necessariamente riguardare la totalità dei disallineamenti, ma c'è l'obbligo di richiederla per categorie omogenee di immobilizzazioni (come individuate dal Decreto) e non per singoli beni della medesima categoria.

Come pure è possibile procedere ad affrancamenti in tranches annuali, sempre nel rispetto del limite temporale del periodo d'imposta successivo.

In caso di riallineamento parziale, chiarisce la Circolare, i maggiori valori affrancati per una certa categoria omogenea devono essere spalmati secondo un criterio di proporzionalità su tutti i beni facenti parte della categoria stessa.

5. Modalità di versamento dell'imposta

L'imposta sostitutiva va versata in tre rate⁹ annuali così divise:

- I^a rata pari al 30% dei maggiori valori, da pagare entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione;
- II^a rata pari al 40% dei maggiori valori, da pagare entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione;
- III^a rata pari al 30% dei maggiori valori, da pagare entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi nella misura del 2,5% in ragione di anno.

L'imposta sostitutiva può essere versata anche mediante compensazione con crediti relativi ad altre imposte ed al pari delle imposte su reddito, qualora fosse versata entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento a saldo, bisogna applicare la maggiorazione dello 0,40%.

L'opzione è perfezionata con il pagamento della prima rata e l'omesso versamento delle rate successive non comporta perdita dell'efficacia dell'opzione, ma implica l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate.

E' inoltre applicabile lo strumento del ravvedimento operoso ma solo per sanare il ritardato pagamento delle rate successive alla prima.

⁹ Se l'opzione è esercitata in sede di Unico 2008 la prima rata ha scadenza il 16 giugno 2009, la seconda il 16 giugno 2010 e la terza il 16 giugno 2011, mentre, se l'opzione è esercitata in sede di Unico 2009 la scadenza della prima rata slitta al 16 giugno 2010 e così le successive.

Il Decreto afferma che l'opzione per la sostitutiva va effettuata in modo distinto per ciascuna operazione di riorganizzazione, ma, secondo l'Agenzia, il calcolo dell'imposta deve sempre riguardare il totale conferimento affrancato.

Quindi, a fronte di maggiori valori iscritti in distinti conferimenti di azienda l'affrancamento potrà esercitarsi distintamente per ognuna di esse (non dovendosi cioè cumulare le categorie omogenee di beni derivanti dalle diverse operazioni), ma, qualora si scelga di affrancarne più d'una, i valori dovranno essere preventivamente sommati, per individuare le aliquote applicabili.

La Circolare chiarisce che il cumulo dei valori si riferisce a tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo d'imposta. Quindi, in presenza di operazioni effettuate in esercizi differenti i calcoli restano autonomi anche per quanto riguarda le aliquote e pur in presenza di un affrancamento effettuato nello stesso anno.

6. Effetti dell'esercizio dell'opzione

L'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva esplica i propri effetti esclusivamente in capo alla società conferitaria.

I maggiori valori oggetto di affrancamento assumono rilevanza fiscale "*a tutti gli effetti*" a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione ed è stato effettuato il pagamento della prima rata in quanto, con il versamento della stessa, si perfeziona l'esercizio dell'opzione.

A decorrere da tale momento i maggiori valori assumono riconoscimento fiscale e quindi vengono considerati quale base di calcolo per la determinazione degli ammortamenti, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze da cessione, nonché per il calcolo del plafond delle spese di manutenzione¹⁰.

Anno¹¹	Esercizio dell'opzione	Anno inizio effetti
2008	Unico 2009	2009
2008	Unico 2010	2010

¹⁰ Art. 102, comma 6, del Tuir.

¹¹ Si fa riferimento all'anno d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione.

7. Operazioni di fusione e scissione d'azienda

Il regime naturale delle operazioni di fusione¹² e di scissione¹³ è quello di neutralità fiscale, esse non determinano realizzo né distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze dei beni della società fusa o scissa, comprese quelle relative alle rimanenze di magazzino ed all'avviamento. Di conseguenza, nella determinazione del reddito delle società partecipanti alle operazioni citate non deve tenersi conto dell'eventuale avanzo o disavanzo da concambio o da annullamento generatosi, anche se imputato in conto economico.

La Finanziaria estende la disciplina dell'imposta sostitutiva, di cui ai paragrafi precedenti, anche alle operazioni di fusione e di scissione, aggiungendo il comma 10 bis¹⁴ all'art. 172 del Tuir ed il comma 15 bis¹⁵ all'art. 173 del Tuir, permettendo quindi, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni, afferenti ovviamente ai beni materiali ed immateriali più l'avviamento.

8. Decadenza dal regime dell'imposta sostitutiva

Si ha decadenza dal regime qualora i beni oggetto dell'affrancamento vengano realizzati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, cosiddetto *periodo di sorveglianza*.

Costituisce realizzo un'operazione di alienazione, conferimento di beni, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, non rilevano invece le ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimenti d'azienda effettuati in regime di neutralità fiscale.

Per effetto di tali disposizioni, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, sui quali viene applicata l'imposta sostitutiva, acquista natura definitiva solo una volta che sono decorsi tre periodi d'imposta dopo quello nella cui dichiarazione è stata esercitata l'opzione.

In caso di realizzo nel periodo di sorveglianza si ha:

- l'irrelevanza del maggior valore "affrancato" sullo specifico bene ai fini del calcolo della relativa plusvalenza imponibile;
- il recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti dedotti, rispetto a quelli che sarebbero stati dedotti in ipotesi di non affrancamento;

¹² Art. 172 del Tuir.

¹³ Art. 173 del Tuir.

¹⁴ Art. 172, comma 10-bis) Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

¹⁵ Art. 173, comma 15-bis) Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

- la restituzione al contribuente di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, naturalmente solo per la parte corrispondente al maggior valore disconosciuto.

Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione nel periodo d'imposta 2009, quindi la decadenza opera in caso di realizzo antecedente al 1° gennaio 2013.

La decadenza riguarda solo per il singolo bene realizzato prima del decorso del periodo di sorveglianza ma non comporta assolutamente decadenza dal beneficio per gli altri beni.

La restituzione dell'imposta sostitutiva pagata ha luogo nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza e si perfeziona mediante il riconoscimento di un acconto (pari all'imposta sostitutiva pagata) scomputabile dall'IRPEF o dall'IRES dovuta dal contribuente.

9. Esercizio dell'opzione per disallineamenti pregressi

La Finanziaria ha previsto anche la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilancio derivanti da operazioni di conferimento d'azienda, effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti esistenti alla data della chiusura di detto periodo o del periodo successivo, mentre l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere esercitata in Unico 2008 o al massimo in Unico 2009.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 24 novembre 2008

Dott. Marco Fiorentino

Dott. ssa Rosa Lina Di Fiore